

REGOLAMENTO (CEE) N. 3319/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1974

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1996/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/74⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2682/72 del Consiglio, del 12 dicembre 1972, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2682/72, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 209 del 31. 7. 1974, pag. 1.

(3) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(4) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 20.

(5) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 13.

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/74⁽⁷⁾; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2682/72, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(6) GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.

(7) GU n. L 331 dell'11. 12. 1974, pag. 9.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 2682/72 e indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 dicembre 1974, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1975, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato : — altra che per l'industria dell'amido	—
10.01 B	Frumento (grano duro)	—
10.02	Segala	—
10.03	Orzo	—
10.04	Avena	—
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — altra che per l'industria dell'amido	—
ex 10.06 A	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani lunghi	— —
ex 10.06 B	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani lunghi	— —
10.06 C	Rotture di riso : — altra che per l'industria dell'amido	—
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	—
11.01 B	Farina di segala	—
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano) duro	—
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	—